

R. G. n. 1515/2015



REPUBBLICA ITALIANA

# TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

*SEZIONE CIVILE - SOTTO SEZIONE LAVORO*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando

## SENTENZA

nella causa promossa da:

[REDACTED]

con l'avv. CAROTI SILVIA, PARENTI ROBERTA

**CONTRO**

INPS

con l'Avv. CALZONE CARMINE

visto l'art. 429 c.p.c.,

- A)** accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento con cui INPS ha richiesto la restituzione degli importi erogati per il periodo dal 1.7.2011 al 31.7.2014 e condanna INPS alla restituzione degli importi eventualmente già trattenuti con gli accessori di Legge;
- B)** condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 1.550,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiarati antistatari.

Arezzo, 13/07/2016.

Il giudice

dr. Leonardo Pucci



**MOTIVAZIONE**

I. Parte ricorrente, premesso di essere beneficiaria di assegno sociale dal 2010, soddisfacendo le condizioni di reddito e di residenza previste dalla normativa di settore, impugnava in questa sede il provvedimento con cui INPS, avendo accertato che, in un determinato periodo, la stessa aveva lasciato il territorio nazionale per periodi continuativi anche superiori ai 60 giorni, aveva dichiarato indebita la percezione dell'assegno, con richiesta di restituzione degli importi.

II. Sosteneva, infatti, la sig.ra [REDACTED] che i periodi in parola, lungi dal rappresentare una modificazione di fatto della dimora abituale, fossero stati giustificati da ragioni familiari e che, in ogni modo, nessuna norma prevede l'obbligo di comunicare simili circostanze.

III. Si costituiva INPS, contestando la domanda, rilevando come, tra i presupposti vi fosse la permanenza della dimora e che, in ogni modo, spetterebbe alla ricorrente fornire la prova delle condizioni per usufruire dell'assegno sociale

Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.

1. L'assegno sociale è previsto dall'art. 3 L. 335/1995, co. 6, il quale dispone che *«Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta*



*alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».*

Dunque, i presupposti sono due: quello reddituale e quello della residenza (parametrato, per gli stranieri, sui concetti di soggiorno, stabile residenza ecc...).

2. Secondo l'Istituto resistente, valorizzando il dato della concessione provvisoria evidenziato dalla norma, spetterebbe alla parte ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti.

Circa tale eccezione può rilevarsi che, in realtà, il carattere di provvisorietà è funzionale, per la disciplina dell'istituto sociale a non ritardare il riconoscimento, facendo salvi i controlli annuali di INPS, circa la sussistenza dei presupposti e l'effettuazione di eventuali conguagli.

Dunque, nessun obbligo a carico del richiedente, autorizzato in via provvisoria, può essere concepito, se non limitatamente alle modifiche sostanziali dei presupposti di Legge.

In ogni modo, nel caso di specie, considerando che l'elemento fondamentale, e qui in discussione, è la dimora del soggetto richiedente (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 ottobre 2015 n. 22261: *«In tema di corresponsione dell'assegno sociale, non è irragionevole la previsione che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza»*), ma che deve comunque sussistere anche quello dei limiti reddituali, è possibile verificare che il reddito personale della ricorrente sia entro i limiti, come si evince dall'autodichiarazione in atti (non contestata, doc. 7, fasc. ricorrente) e dall'assenza di accertamenti in senso contrario operati dall'amministrazione negli anni oggetto di causa.



3. Per quanto concerne la dimora, come correttamente evidenziato da INPS, quello che rileva non è certo il dato formale della residenza, ma una relazione di fatto con il luogo di abituale dimora.

Nel caso di specie, pacifico e documentato il dato formale della residenza (doc. 8, fasc. ricorrente), INPS lamenta che, come accertato dalla Questura di Arezzo e come emerge dall'esame del passaporto, la ricorrente si sia allontanato, senza comunicare la circostanza, dal luogo di dimora per un periodo superiore a 30 giorni.

Posto che non vi è un onere di comunicazione legale circa l'allontanamento dalla dimora da parte del beneficiario, detto onere potrebbe sussistere soltanto laddove l'allontanamento comporti una modifica del presupposto per la concessione dell'assegno.

Dunque non si tratta di una violazione oggettiva di un presupposto, ma di valutare se le assenze prolungate eccepite dall'Istituto resistente comportino un mutamento di quella situazione di fatto collegata con la dimora abituale.

Risulta documentalmente dall'esame del passaporto della parte ricorrente (doc. 8, fasc. ricorrente cit.) che la sig.ra [REDACTED] all'interno del periodo oggetto di accertamento, è tornata nel paese di origine soltanto due volte e tutte nel periodo luglio/agosto/settembre (una prima volta per 23 giorni ad agosto e una seconda per circa due mesi).

Se così è non si può certo rientrare in quelle ipotesi in cui i ripetuti allontanamenti possono integrare una modifica della relazione di fatto con la dimora abituale (cfr., Tribunale Milano sez. lav. 01 agosto 2014 n. 2259: «*Uno dei presupposti cui è subordinata l'erogazione dell'assegno sociale allo straniero è che questi soggiorni legalmente, in via continuativa, da almeno dieci anni nel territorio nazionale. Tuttavia, pur risultando regolarmente presente da tempo sul territorio dello Stato, dall'acquisizione del suo passaporto, sul quale si rinvergono numerosi visti di ingresso e di uscita dal territorio italiano, dimostra, che l'istante si reca con cadenza periodica e assidua nel Paese d'origine. Tale quadro è oltremodo significativo e dimostra come il ricorrente abbia ormai ivi ristabilito il centro della propria esistenza*»), in quanto è chiaro che viene trascorso l'intero anno in Italia e soltanto il periodo estivo in altro luogo (peraltro in modo del tutto episodico).



4. In definitiva, le domande così come proposte dalla ricorrente possono essere accolte e deve dichiararsi l'illegittimità dell'accertamento dell'INPS.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Arezzo, 13/07/2016

Il giudice

*dr. Leonardo Pucci*

